

Assicurazione responsabilità civile professionale

per Fiduciari immobiliari

Condizioni generali di assicurazione (CGA) qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Trovano applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione come pure a complemento le seguenti categorie di professioni, qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA:

Categoria professionale H. Fiduciario immobiliare

Assicurata è l'attività di fiduciario immobiliare.

20.H.1

La fiduciaria immobiliare include la gestione commerciale, infrastrutturale e tecnica di edifici nonché la gestione dello spazio (amministrazione immobiliare), ivi compresa la costituzione e l'amministrazione di proprietà per piani.

Essa comprende anche l'attività svolta in veste di:

- venditore e intermediario immobiliare;
- stimatore immobiliare;
- curatore;
- liquidatore ai sensi della LEF, commissario e amministratore speciale del fallimento (in deroga all'art. 7.5 lett. e) delle CGA).

Godono di copertura assicurativa per danni corporali e materiali causati a terzi anche i portinai impiegati in attività accessoria negli immobili amministrati.

20.H.2

In deroga all'art. 7.24 delle CGA, la copertura assicurativa sussiste a condizione che il contraente possa dimostrare di essere stato incaricato di stipulare nuove assicurazioni per terreni e immobili amministrati o di verificare quelle già in essere, ma di non aver inavvertitamente dato seguito all'incarico.

20.H.3

Solo in base a convenzione speciale è data copertura assicurativa per l'attività svolta in veste di:

- liquidatore ai sensi del CO/CC;
- liquidatore, commissario e amministratore speciale del fallimento di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali.

Non sono assicurate, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

20.H.4

Le pretese in relazione al finanziamento di immobili.

20.H.5

Le pretese derivanti dal superamento di preventivi, da conteggi di costruzione errati o da verifiche carenti di conteggi di costruzione.

20.H.6

Le pretese in seguito ad inosservanza arbitraria delle competenze amministrative convenute con i proprietari dei terreni e degli immobili.

20.H.7

Obblighi

La copertura assicurativa per perizie e accertamenti del valore viene concessa solo se nel rapporto è inclusa la clausola seguente:

«Gli elementi da costruzione e le installazioni nascosti, non visibili o non accessibili nonché intonacati non possono essere esaminati e valutati circa il loro stato.»